

COMUNE DI PIETRA LIGURE
Provincia di Savona

PARERE del Revisore dei Conti sulla deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I."

L'anno duemiladiciassette, addì primo marzo, il sottoscritto Dott. Alberto Turini, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Pietra Ligure visionata la bozza di deliberazione della giunta comunale su richiamata, trasmessa a mezzo mail il 28 febbraio 2017, espone quanto segue :

considerato che il principio della competenza finanziaria potenziata in merito alle spese di investimento prevede che "Possono essere finanziate dal fondo pluriennale (e solo ai fini della sua determinazione):

a) tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate (in parte impegnate e in parte prenotate), sulla base di un progetto approvato del quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione. In altre parole l'impegno delle sole spese di progettazione non consente la costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese contenute nel quadro economico progettuale;

b) le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera (ancorché non impegnate).

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per "procedure attivate" gara formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2" si intende, ad esempio, affidamenti in economia, o la pubblicazione del bando di gara, mentre nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, consentita negli specifici casi di cui all'art. 57 del D.lgs. 163/2006 (ad es. quando in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura; ragioni tecniche ed artistiche impongono che il contratto sia affidato unicamente ad un operatore economico determinato; ragioni di estrema urgenza; lavori complementari), si fa riferimento al momento in cui, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti.

Si segnala la rilevanza della "prenotazione della spesa" riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, uniche fattispecie di costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi."



preso atto che il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che *“Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del rendiconto ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale dei residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”;*

Il Revisore verificato che le somme ancora da pagare al 31.12.2016 in relazione alle opere relative a “Realizzazione marciapiede Piazzetta Canonico Morelli” e “adeguamento pavimentazione scuola” e tenuto conto delle variazioni circa l’effettiva esigibilità che risultano essere pari a euro 220.974,68;

effettuata una globale verifica sulla congruità, coerenza ed attendibilità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’approvazione della deliberazione della giunta comunale richiamata in oggetto, sottoposta alla mia attenzione e ciò nel rispetto dell’art. 239, comma 1 lett. B) del d.lgs. n. 267/2000.

La Spezia, 1.3.2017.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Alberto Turini

